

Messaggio

numero

7504

data

7 marzo 2018

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Modifica dell'art. 23 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 - Introduzione del corso di storia delle religioni alla scuola media

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi proponiamo una modifica dell'art. 23 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc) allo scopo di introdurre in IV media, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, un corso obbligatorio di storia delle religioni in luogo dell'istruzione religiosa facoltativa. La proposta fa seguito a un recente accordo raggiunto tra il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), così autorizzato dal Consiglio di Stato, e le chiese riconosciute e permette di superare una situazione di stallo venutasi a creare dopo una sperimentazione triennale ad hoc conclusasi con l'anno scolastico 2012/2013.

Siccome il presente messaggio fa seguito a due altri messaggi in materia (messaggio n. 7067 del 25 marzo 2015 e messaggio n. 7307 del 12 aprile 2017), per la sua stesura si è largamente fatto capo a quanto già indicato in quei documenti, rispettivamente per quanto necessario si rinverrà ad essi.

1. PREMESSA

Sulla base dell'art. 23 Lsc, l'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è attualmente impartito in tutte le scuole elementari, medie e post obbligatorie a tempo pieno, nel rispetto delle finalità della scuola e del disposto dell'art. 15 della Costituzione federale (cpv. 1). Trattandosi di un insegnamento confessionale, come si vedrà meglio di seguito, il richiamo alla Costituzione federale e al principio della libertà di credo rende automaticamente questo insegnamento di natura facoltativa, per esplicita scelta di allievi e famiglie. La frequenza degli allievi dell'insegnamento religioso è infatti accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età (cpv. 2).

La designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche (cpv. 3), mentre la vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche (cpv. 4) e lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico dello Stato (cpv. 5).

Quello previsto dall'art. 23 Lsc è a tutti gli effetti di un insegnamento concepito e gestito dalle autorità religiose. La scuola si limita a ospitarlo e lo Stato si fa carico dei costi logistici e del personale insegnante. I dettagli sono regolati da convenzioni ad hoc tra il Consiglio

di Stato e le autorità ecclesiastiche. La convenzione unica attualmente in vigore data del 20 aprile 2017.

Il 2 dicembre 2002 Laura Sadis e cofirmatari presentarono un'iniziativa parlamentare nella forma elaborata che chiedeva la modifica dell'art. 23 Lsc, con l'obiettivo di sostituire la base legale dell'istruzione religiosa con una norma che intendeva instaurare in tutte le scuole obbligatorie e post obbligatorie a tempo pieno un corso di cultura religiosa (iniziativa Sadis). Le finalità del nuovo corso così come proposte erano di sviluppare progressivamente la conoscenza degli elementi del cristianesimo e della sua storia che risultano indispensabili per la comprensione della cultura e della tradizione europee, nonché di avvicinare i giovani, mediante riferimenti a religioni storiche diverse da quella cristiana, alla comprensione dell'universalità del fenomeno religioso, così da favorire il rispetto di ogni atteggiamento (di adesione ad una fede, agnostico o ateistico). Il corso, di carattere non confessionale, sarebbe stato svolto conformemente alle finalità educative generali della scuola e nel pieno rispetto della libertà di coscienza e di religione. L'insegnamento avrebbe dovuto essere organizzato e gestito dallo Stato.

Dopo che la proposta rimase lettera morta per alcuni anni, nel corso degli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 si tenne in 6 sedi di scuola media, per decisione del Consiglio di Stato e con l'accordo delle chiese riconosciute, una sperimentazione nel corso del secondo biennio di studio (III e IV classe) sulla base di due modelli diversi. Da un lato il **“modello unico”**, sperimentato in 3 sedi, caratterizzato da un corso di storia delle religioni non confessionale obbligatorio in sostituzione dell'istruzione religiosa confessionale facoltativa (cattolica o evangelica). Dall'altro lato il **“modello misto-opzionale”**, sperimentato anch'esso in 3 sedi, caratterizzato dall'obbligo di seguire o esclusivamente un corso di storia delle religioni non confessionale oppure, alternativamente, un corso d'istruzione religiosa confessionale cattolica o un corso d'istruzione religiosa confessionale evangelica. La valutazione finale di questo processo è stata affidata al Centro di competenza Scuola e società (CSS) del Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (DFA/SUPSI) ed è stata curata da Marcello Ostinelli e Francesco Galetta.

Con il messaggio n. 7067 del 25 marzo 2015 lo scrivente Consiglio ha preso posizione sull'atto parlamentare, ma poi lo stesso è stato ritirato facendo decadere anche il menzionato messaggio.

Il 6 giugno 2016, con un'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata, Matteo Quadranti ha chiesto la modifica degli artt. 23 e 23a Lsc, con l'obiettivo di (i) rendere per legge quindicinale l'istruzione religiosa facoltativa attualmente impartita settimanalmente, di (ii) trasferire la competenza per la copertura dei costi degli insegnanti di istruzione religiosa dall'ente pubblico alle chiese riconosciute e di (iii) organizzare parallelamente un insegnamento quindicinale obbligatorio inerente al fenomeno religioso, di etica e educazione alla convivenza, alla cittadinanza e di istruzione civica per le scuole medie, medie superiori e professionali (iniziativa Quadranti).

Lo stesso giorno è stata depositata da Fiorenzo Dadò e cofirmatari l'iniziativa parlamentare nella forma generica **“migliorare cultura, educazione e comprensione: un insegnamento religioso al passo con i tempi”**, la quale chiede che siano apportate le modifiche legislative necessarie affinché in Ticino nel ciclo secondario sia invece introdotto un insegnamento in materia di religione basato sulla libertà di scelta tra l'insegnamento aconfessionale e l'insegnamento confessionale (iniziativa Dadò).

Con il messaggio n. 7307 del 12 aprile 2017 lo scrivente Consiglio ha preso posizione su entrambi questi atti parlamentari; il messaggio risulta tuttora pendente.

Come già segnalato nel messaggio n. 7307, per una migliore comprensione del tema è importante distinguere chiaramente l'insegnamento religioso confessionale da quello non confessionale.

L'istruzione religiosa attualmente prevista dalla Lsc consiste unicamente in un **insegnamento religioso di tipo confessionale**. Questo insegnamento è caratterizzato da un punto di vista interno, personale e soggettivo nell'approccio e nella trattazione dei contenuti religiosi. In questo tipo di insegnamento i contenuti sono trattati facendo riferimento alla propria fede o tradizione religiosa come orizzonte interpretativo. Ciò vale quando il libro di testo o l'insegnante mettono a tema la propria religione (insegnamento religioso monoconfessionale), ma anche quando la trattazione si estende alle altre religioni (insegnamento interreligioso confessionale). Tale insegnamento viene definito *into religion* (della religione) quando viene professato con l'obiettivo di introdurre o formare l'allievo alla dottrina, alle credenze e alle pratiche di una particolare confessione religiosa, permettendogli di approfondire la visione particolare di questa o quella fede.

L'insegnamento religioso confessionale va chiaramente distinto da un insegnamento aconfessionale, o non confessionale *about religions* (sulle religioni). L'**insegnamento non confessionale** è caratterizzato da un approccio e una trattazione impersonale, neutrale, oggettiva, scientifica e non religiosa della religiosità, delle religioni e della loro storia come fenomeno culturale, quale oggi è offerta dagli studi di scienze delle religioni. Questo insegnamento è caratterizzato da un interesse comparativo nelle credenze, negli insegnamenti e nelle pratiche di tutte le principali tradizioni religiose esistenti attraverso la storia umana e tratta il proprio oggetto in modo simile a quanto fanno altre discipline scolastiche, applicando metodi, teorie e modelli sviluppati nelle scienze umane e sociali. Questo insegnamento mira a fornire a ogni allievo, sia esso credente o non credente, una conoscenza scientifica del fenomeno religioso adottando un punto di vista esterno e con una trattazione imparziale e neutrale di religioni e credenze diverse.

2. LE MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA LEGISLATIVA PROPOSTA

Al fine di comprendere il susseguirsi di proposte che spingono per una revisione dell'attuale insegnamento religioso è utile ricordare per quale motivo la situazione attuale è giudicata da più parti come non soddisfacente. La **Tabella 1**, ripresa dal messaggio n. 7307, presenta l'evoluzione dei tassi di iscrizione ai corsi di insegnamento religioso confessionale nella scuola media ticinese negli ultimi anni. È indicato in percentuale il rapporto tra numero di studenti iscritti ai corsi d'insegnamento religioso confessionale (IR) e il numero totale degli allievi.

Tabella 1

Anno scolastico	1999/ 2000	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
Scuola media (I-IV SM)									
IR cattolica (%)	67.62	57.40	57.34	54.61	52.35	50.13	47.63	46.30	43.95
IR evangelica (%)	3.81	3.11	2.81	2.82	2.66	2.46	2.59	2.56	2.39
Totale IR (%)	71.43	60.51	60.15	57.43	55.01	52.59	50.22	48.86	46.34
Classe I									
IR cattolica (%)	75.04	69.69	71.01	67.63	67.14	65.83	64.14	61.69	59.91
IR evangelica (%)	4.91	4.15	3.94	4.36	3.93	3.37	3.78	3.82	0.91
Totale IR (%)	79.95	73.24	74.95	71.99	71.07	69.20	67.92	65.51	60.82

Classe IV									
IR cattolica (%)	54.96	41.43	40.64	37.35	37.46	32.77	29.51	29.27	25.55
IR evangelica (%)	3.35	2.16	1.96	1.84	1.57	1.12	1.37	1.78	0.39
Totale IR (%)	58.31	43.59	42.60	39.19	39.03	33.89	30.88	31.05	25.94


Come già evidenziato nei messaggi precedenti, negli ultimi anni si sta assistendo a un declino costante, importante e accelerato delle iscrizioni ai corsi d'insegnamento religioso confessionale facoltativo alla scuola media. La percentuale d'iscritti a questi corsi è diminuita di 10 punti circa nel decennio 1999/2009 (dal 71.43% al 60.51%), di ulteriori 10 punti nel quinquennio 2009/2014 (dal 60.51% al 50.22%) e di ulteriori 4 punti tra il 2014 (50.22%) e il 2016 (46.34%). Inoltre, si costata che tra la classe I e la classe IV, ovvero tra il primo e ultimo anno della scuola media, la percentuale di iscritti totali all'insegnamento religioso confessionale facoltativo tende costantemente a diminuire drasticamente. Nel 2016/2017, ad esempio, si è passati dal 60.82% d'iscritti a un insegnamento religioso confessionale facoltativo in I classe al 25.94% d'iscritti in IV classe.

Per quanto concerne le scuole post obbligatorie la situazione è ai minimi termini. Alle scuole medie superiori (licei cantonali e Scuola cantonale di commercio) il tasso d'iscrizione (che non significa ancora frequenza effettiva) per l'istruzione religiosa cattolica è sceso dall'8.4% dell'anno scolastico 2002/2003 al 3.48% del 2016/2017. Il tasso di allievi iscritti all'istruzione religiosa evangelica nel 2016/2017 è pari allo 0.25%. La situazione non è migliore alle scuole professionali a tempo pieno. Nell'anno scolastico 2008/2009 alla Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali a frequentare l'istruzione religiosa erano 13 allievi su 732 iscritti totali (1.78%); nel 2016/2017 tale proporzione si è ulteriormente ridotta a 13 allievi iscritti su 1'051 totali (1.24%). Al Centro professionale tecnico di Trevano nel 2016/2017 gli iscritti all'istruzione religiosa confessionale facoltativa erano 3 su 1'288 studenti totali, con una proporzione pari allo 0.23%.

Questi dati, che comprovano il costante declino delle iscrizioni ai corsi d'insegnamento religioso confessionale facoltativo nelle scuole cantonali ticinesi, riflettono un importante e più generale mutamento del panorama religioso svizzero e ticinese. Come si evince facilmente dal **Grafico 1**, anch'esso tratto dal messaggio n. 7307, infatti, a livello nazionale il panorama religioso svizzero è cambiato profondamente in questi ultimi 45 anni.

Grafico 1

Evolutione del paesaggio religioso



Fonti: UST - CFP (1970-2000), Rilevazione strutturale (RS, 2010-2015) © UST 2017

Se nel 1970 la popolazione svizzera residente di 15 anni o più era composta essenzialmente da cattolici-romani e evangelici-riformati in egual misura, nel 2015 la popolazione svizzera era composta per 1/3 da cattolici-romani, per 1/3 da evangelici-riformati e altre comunità cristiane, e per 1/3 da altre comunità religiose e persone senza confessione. In particolare si nota come in questi ultimi 45 anni, a livello nazionale, la quota degli evangelici-riformati sia fortemente diminuita, a vantaggio della quota di persone che si dichiarano senza confessione, giunta al 23,9%.

A livello cantonale, seppur con altre proporzioni, si osserva una tendenza simile, come si può chiaramente osservare nella **Tabella 2**, sempre tratta dal messaggio n. 7307, che **riassume i dati relativi alla popolazione residente permanente di 15 e più anni, secondo l'appartenenza religiosa e confessionale, in Ticino, negli anni 1990, 2000, 2012-2014 e 2015.**¹

Tabella 2

Appartenenza religiosa	1990		2000		2012-2014		2015	
	Frequenza	%	Frequenza	%	Frequenza	%	Frequenza	%
Cattolica romana	203'040	84,3	199'204	76,6	201'887	68,9	202'463	67,7
Comunità protestante	17'437	7,2	15'723	6,0	12'714	4,3	12'397	4,2
Altre comunità cristiane	3'952	1,6	9'077	3,5	14'962	5,1	16'411	5,5
Comunità musulmana	1'287	0,5	3'956	1,5	5'663	1,9	5'959	2,0
Altre comunità religiose	812	0,4	1'083	0,4	2'143	0,7	2'3	0,8
Senza confessione	12'554	5,2	19'594	7,5	50'128	17,1	53'057	17,7
Nessuna indicazione	1'877	0,8	11'305	4,4	5'439	1,9	6'217	2,1
Totale	240'959	100	259'942	100	292'936	100	298'822	100

L'autore dell'analisi appena menzionata, facendo riferimento ai dati fino al 2014, giunge alla seguente conclusione (che citiamo integralmente in quanto compatibile anche con i dati più recenti riguardanti il 2015): "I cambiamenti nel panorama religioso ticinese intravisti nel decennio 1990-2000 sono proseguiti – e talvolta intensificati – nei dieci anni seguenti. Il principale fenomeno constatato è quello legato al forte aumento dei non credenti, che sono più che triplicati in termini percentuali (e quadruplicati in cifre assolute) durante lo scorso ventennio, a scapito di una riduzione delle comunità cattolica e protestante. I dati nazionali evidenziano tuttavia come l'aumento dei non credenti sia un fenomeno che ha interessato numerosi cantoni elvetici, tanto che il peso relativo di questa categoria è quasi raddoppiato in Svizzera dal 2000 a oggi.

¹ Bruno, Danilo (2016): "Il panorama religioso ticinese in continuo mutamento". *Dati* (ottobre 2016), pag.22. I dati relativi all'anno 2015, estratti dalla rilevazione strutturale 2015 dell'UST pubblicata il 31.1.2017, sono stati riportati a titolo comparativo in quanto rappresentano i dati più aggiornati a disposizione, ma non appaiono nella pubblicazione originale appena citata. L'intervallo di confidenza per questi dati di frequenza è pari al 2%.

A livello ticinese è stato inoltre osservato che le confessioni religiose diverse da quella cattolica rimangono tutt'oggi delle realtà piuttosto marginali. Nonostante ciò, ad eccezione della comunità protestante, queste religioni hanno subito un incremento relativamente forte rispetto al 1990, segno di una crescente eterogeneità religiosa all'interno del nostro territorio. Quanto ai fattori sociodemografici presi in considerazione, l'analisi ha individuato l'età quale principale fattore di differenziazione religiosa, e ciò non soltanto in un confronto tra singole classi d'età in uno specifico anno, ma anche in termini di evoluzione nel corso degli anni. Sulla base dei dati presi in esame sembra infatti esistere una tendenza piuttosto marcata ad abbandonare la propria fede nel corso della vita, che ha interessato soprattutto le coorti dei residenti più giovani.”²

Già sulla base di queste constatazioni relative ai documentati cambiamenti occorsi negli ultimi decenni, osservabili sia nella scuola che nella società ticinese, si comprendono le varie proposte che spingono nella direzione di un cambiamento nell'ambito dell'insegnamento religioso, con l'obiettivo di trovare una soluzione adeguata e aggiornata al contesto e ai bisogni della società odierna.

3. L'IMPORTANZA DI UNA SOLUZIONE CONCORDATA

Come si può constatare leggendo le conclusioni dei due messaggi precedenti, il Consiglio di Stato ha sempre inteso prediligere la ricerca di un largo consenso su un possibile cambiamento dell'impostazione attuale dell'insegnamento religioso, attendendo che la situazione evolvesse attorno a un possibile accordo tra Cantone e chiese riconosciute.

Questa posizione, che poteva a prima vista sembrare rinunciataria o attendista, ha prodotto i frutti sperati, permettendo nel corso dello scorso autunno di trovare effettivamente un accordo tra il DECS, così autorizzato dal Consiglio di Stato, e le chiese riconosciute (la Chiesa cattolica apostolica romana da un lato e la Chiesa evangelica riformata dall'altro).

Senza nuovamente addentrarci nella presentazione dei vari modelli di organizzazione dell'insegnamento ipotizzati dai diversi atti parlamentari e nella loro analisi, per le quali rimandiamo al messaggio n. 7307, l'accordo trovato sull'insegnamento della religione e sulle religioni prevede che il corso d'istruzione religiosa di un'ora settimanale attualmente previsto nelle scuole ticinesi (insegnamento confessionale facoltativo della religione cattolica o evangelica riformata) rimanga in vigore alle condizioni attuali, fatta eccezione per il corso attualmente previsto in IV media, che viene abolito e integralmente sostituito da un insegnamento neutrale e non confessionale di Storia delle religioni, gestito dallo Stato come corso ordinario e obbligatorio per tutti, per un totale complessivo di 36 ore-lezione. In altri termini, la soluzione trovata comporta la rinuncia da parte delle chiese riconosciute all'istruzione religiosa, così come oggi è conosciuta, all'ultimo anno della scuola dell'obbligo (IV media) a favore di un corso di un'ora-lezione settimanale obbligatorio di storia delle religioni.

Questo accordo garantisce appieno la libertà di scelta dell'allievo e dei suoi genitori quanto alla frequenza del corso confessionale facoltativo, offerto in tutta la scuola obbligatoria a eccezione della IV media, introducendo al contempo nel piano di formazione della scuola, in IV media, un insegnamento obbligatorio neutrale e non confessionale di Storia delle religioni che si rivolge a tutti gli allievi indistintamente. Il corso obbligatorio affronta i contenuti con un approccio scientifico e non religioso, garantendo la libertà di coscienza dell'allievo e la libertà di educazione di cui godono i genitori.

² Bruno, Danilo (2016): "Il panorama religioso ticinese in continuo mutamento". *Dati* (ottobre 2016), pp.26-27.

4. IL NUOVO CAPITOLO VI E IL NUOVO ART. 23 LSC

L'implementazione dell'accordo trovato implica innanzitutto la modifica del titolo del Capitolo VI della Lsc, che comprende il solo art. 23. Siccome questa norma non tratterà più solo dell'insegnamento religioso, il concetto da esso esposto si modifica da "Insegnamento religioso" in "Insegnamento religioso e sulle religioni".

L'art. 23, che attualmente conta 6 capoversi, viene ridotto a 5 capoversi, per ragioni di sistematica legale.

Il cpv. 1, che tratterà anche in futuro dell'insegnamento religioso, contiene già l'elemento centrale dell'accordo, ovvero la rinuncia all'insegnamento religioso confessionale in IV media.

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 15 della Costituzione federale.	L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica (insegnamento religioso confessionale) è impartito alle scuole elementari, durante i primi tre anni di scuola media e alle scuole postobbligatorie a tempo pieno, nel rispetto delle finalità della scuola e dell'art. 15 della Costituzione federale.

Il nuovo cpv. 2 tratterà invece della nuova disciplina, denominata "storia delle religioni", la quale viene definita come obbligatoria, quindi insegnata a tutti gli allievi indistintamente, e come ordinaria, quindi gestita e organizzata come tutte le altre discipline obbligatorie della scuola media. Il suo insegnamento è previsto in IV media.

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
	L'insegnamento neutrale e non confessionale della storia delle religioni è impartito obbligatoriamente durante il quarto anno di scuola media quale disciplina ordinaria.

Il nuovo cpv. 3 riprende in sostanza l'attuale cpv. 2 e tratterà dell'iscrizione all'insegnamento religioso confessionale, le cui modalità non cambiano.

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età.	La frequenza dell'insegnamento religioso confessionale da parte degli allievi è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età.

Il nuovo cpv. 4 raduna gli attuali cpv. 3, 4 e 5 in una sola disposizione e tratterà le principali questioni di competenza inerenti all'insegnamento religioso confessionale.

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
La designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica	Per l'insegnamento religioso confessionale, la designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo e del

<p>competono alle autorità ecclesiastiche. La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche. Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico dello Stato.</p>	<p>materiale scolastico, nonché la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche, mentre la vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche. Lo stipendio degli insegnanti delle scuole cantonali è a carico dello Stato.</p>
---	---

Infine il nuovo cpv. 5 riprende in sostanza l'attuale cpv. 6 in materia di convenzioni tra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche.

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
<p>Con riserva dei tre precedenti capoversi, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo statuto dell'insegnante di religione; - l'organizzazione dell'insegnamento religioso. 	<p>Con riserva del cpv. 4, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano l'organizzazione dell'insegnamento religioso confessionale e lo statuto dei suoi docenti.</p>

La modifica legislativa appena presentata implicherà anche la necessità di rivedere parzialmente la Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione del 20 aprile 2017, operazione che avverrà non appena il Gran Consiglio avrà dato il suo benestare al presente messaggio. Si ricorda che per lo Stato è il Consiglio di Stato ad avere la competenza di approvare le modifiche di questa convenzione.

5. LA VALUTAZIONE DEI COSTI

La modifica legislativa oggetto del presente messaggio ha un certo costo. Per le 147 sezioni di IV media, infatti, si passerà dalla necessità di coprire 61 ore-lezione settimanali facoltative a dover erogare 147 ore-lezione settimanali obbligatorie. Il maggior costo è preventivabile in fr. 430'000.- annui, dai quali potranno essere tolti alcuni oneri inerenti alla sorveglianza degli allievi che non seguono il corso facoltativo e rimangono in sede, rispettivamente inerenti ad alcuni trasporti scolastici dedicati ai soli allievi che seguono l'insegnamento religioso facoltativo.

A questa spesa supplementare andrà aggiunto il costo dell'abilitazione dei docenti di storia delle religioni.

6. CHI INSEGNERÀ STORIA DELLE RELIGIONI?

L'accordo sull'insegnamento della religione e sulle religioni trovato tra il DECS e le chiese riconosciute ha potuto essere raggiunto grazie alla disponibilità delle chiese a rinunciare al IV anno di scuola media per fare posto a un insegnamento di storia delle religioni destinato a tutti e, contemporaneamente, grazie al superamento dell'ostacolo costituito dal precedente proposito del DECS di affidare questo corso a priori ai soli insegnanti di storia. È stato infatti accolto il principio secondo cui potranno accedere ai concorsi per l'insegnamento di storia delle religioni tutti i docenti in possesso dei titoli e dei requisiti rilevanti necessari all'insegnamento di questa specifica disciplina a livello di scuola media, senza esclusione di principio dei laureati in teologia, scienze religiose, scienze della religione ed eventualmente altre scienze umane. A stabilire nel dettaglio i titoli e i requisiti rilevanti necessari all'insegnamento di storia delle religioni a livello di scuola media

(competenze disciplinari, pedagogiche, ecc.), sarà un gruppo di lavoro apposito, composto da esperti ed aperto anche a rappresentanti delle chiese.

Per l'abilitazione, il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana dovrà adattare il percorso del Master in Insegnamento per il livello secondario I per i futuri docenti di storia ed educazione civica, introducendo una parte relativa all'insegnamento della storia delle religioni. Per completare la formazione dei docenti di storia ed educazione civica già abilitati esso dovrà anche organizzare una formazione continua (CAS), mentre che per i futuri docenti di storia delle religioni con un percorso disciplinare diverso da quello di storia (diplomati in storia delle religioni o percorsi affini) dovrà organizzare una formazione continua abilitante (DAS), sul modello di quanto fatto negli scorsi anni per l'educazione alimentare.

L'obbligatorietà del corso di storia delle religioni implica imprescindibilmente che i requisiti rilevanti per l'insegnamento di questa disciplina tengano debitamente conto della necessità di garantire la neutralità dell'insegnamento – come del resto per le altre materie ordinarie –, assicurando in particolare che il corso sia effettivamente non confessionale, ossia esente da qualsiasi “filtro interpretativo confessionale” o prospettiva interna a una confessione religiosa particolare. Ciò per non entrare in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione federale, che all'art. 15 garantisce la libertà di credo e di coscienza (cpv. 1) e sancisce che nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso (cpv. 4). Il Cantone è tenuto a vegliare affinché vengano messe in atto tutte le misure necessarie a garantire la neutralità di questo insegnamento e il gruppo di lavoro dovrà pertanto tener conto anche di questo importante aspetto nello stabilire i titoli e i requisiti rilevanti necessari all'insegnamento di storia delle religioni a livello di scuola media.

A tal proposito, considerata la delicatezza della tematica trattata e la volontà del DECS di promuovere la massima trasparenza, il gruppo di lavoro avrà il compito di elaborare requisiti che permettano (i) di evitare qualsiasi inopportuna confusione tra l'insegnamento religioso confessionale facoltativo e l'insegnamento non confessionale obbligatorio di storia delle religioni (ad esempio impedendo allo stesso docente di insegnare sia il corso confessionale che quello non confessionale) e (ii) di prevenire l'alimentarsi di eventuali equivoci, dubbi o ambiguità inerenti all'idoneità di alcuni docenti all'insegnamento di un corso obbligatorio di tipo scientifico e non confessionale (ad esempio evitando di assegnare l'insegnamento di storia delle religioni a docenti il cui impegno pubblico nell'ambito dell'appartenenza a una particolare confessione religiosa potrebbe inficiarne, o comunque ragionevolmente metterne in dubbio, la neutralità interpretativa).

7. CONCLUSIONI

Come già espresso alle conclusioni dei messaggi n. 7067 e n. 7307, per compiere dei passi concreti nel senso di una riforma dell'attuale assetto dell'insegnamento religioso il Consiglio di Stato ha preferito attendere che maturasse il consenso delle chiese attorno a una soluzione condivisa. L'accordo dello scorso mese di novembre sancisce questo passaggio positivo, fatto che permette ora di portare davanti al Parlamento una modifica legislativa sorretta da un largo consenso e comunque adeguata a tener conto delle mutazioni sociali della società ticinese.

Con queste premesse il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di voler adottare la novella legislativa di cui al decreto allegato, impegnandosi a darvi attuazione concreta a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Con tale adozione vanno ritenuti superati il

messaggio n. 7307, nonché i due atti parlamentari a cui esso fa riferimento diretto e indiretto (iniziative Quadranti e Dadò).

Si coglie l'occasione per ringraziare le autorità ecclesiastiche per aver compreso la necessità di un passo comune nella buona direzione, un passo che permetterà a tutti gli allievi della scuola dell'obbligo di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze concernenti le religioni, la loro storia e i valori che esprimono in maniera neutrale e nel pieno rispetto delle credenze personali o dell'assenza di qualsiasi fede.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 7 marzo 2018 n. 7504 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Capitolo VI - Insegnamento religioso e sulle religioni

Art. 23

Modalità di insegnamento

¹L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica (insegnamento religioso confessionale) è impartito alle scuole elementari, durante i primi tre anni di scuola media e alle scuole postobbligatorie a tempo pieno, nel rispetto delle finalità della scuola e dell'art. 15 della Costituzione federale.

²L'insegnamento neutrale e non confessionale della storia delle religioni è impartito obbligatoriamente durante il quarto anno di scuola media quale disciplina ordinaria.

³La frequenza dell'insegnamento religioso confessionale da parte degli allievi è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età.

⁴Per l'insegnamento religioso confessionale, la designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo e del materiale scolastico, nonché la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche, mentre la vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche. Lo stipendio degli insegnanti delle scuole cantonali è a carico dello Stato.

⁵Con riserva del cpv. 4, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano l'organizzazione dell'insegnamento religioso confessionale e lo statuto dei suoi docenti.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.